



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.)

protciv@regione.piemonte.it

Data

28/12/2016

Protocollo

00056723

Classificazione

13.10.10

Alle Prefetture, alle Province, alla Città
Metropolitana :

Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Torino
Vercelli
VCO

A tutti i Comuni del Piemonte
per il tramite delle Province

Al Dipartimento nazionale protezione civile:

Ufficio rischi naturali e antropici

COAU

Al Corpo Forestale dello Stato
Comando regionale del Piemonte

Al Corpo nazionale Vigili del Fuoco
Direzione regionale del Piemonte

Al Corpo Volontari AIB del Piemonte

Al Centro funzionale Arpa Piemonte

E p.c.

All'assessore regionale alla Protezione
Civile

Al Direttore della Direzione OO.PP, Difesa
del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione
civile, trasporti e Logistica

Al Settore Foreste della Regione Piemonte

Al Coordinamento Volontariato Protezione
civile

Oggetto: Trasmissione determinazione *Apertura Stato massima pericolosità incendi boschivi* su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal 30.12.2016

Si trasmette, in allegato alla presente, e per gli adempimenti di Vs. competenza (art. 6 L. 353/2000) la Determinazione dirigenziale n. 3932 del 28.12.2016 relativa alla *Apertura dello Stato di massima pericolosità incendi boschivi* su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal 30 dicembre 2016.

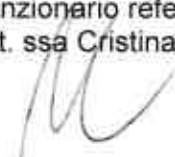
Si pregano tutti le Istituzioni e le associazioni in indirizzo di darne la massima diffusione possibile, secondo le proprie competenze territoriali.

Cordiali saluti.



Il Dirigente del Settore
Protezione civile e Sistema AIB
Dott. Stefano BOVO

Il funzionario referente
Dott. ssa Cristina Ricaldone



Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Protezione civile e sistema anti Incendi boschivi (A.I.B.)

DETERMINAZIONE NUMERO: 3932

DEL: 28/12/2016

Codice Direzione: A18000

Codice Settore: A1803A

Legislatura: 10

Anno: 2016

Oggetto

Legge 21 novembre 2000 n. 353. Legge regionale 19 novembre 2013 n. 21 Stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte, a partire dal 30 dicembre 2016.

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'articolo 3 comma 3 lettera f) e l'articolo 10 comma 5;

vista la Legge regionale n. 21/2013, la quale, all'articolo 5 comma 3 prevede che:

"La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo, sentito il Corpo forestale dello Stato, determina lo stato di massima pericolosità, anche per una o più province, oltre che per l'intero territorio regionale. Tale determinazione comporta l'applicazione dei divieti previsti all'articolo 11, comma 6";

considerato che detto articolo 11 comma 6, prevede che:

"Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere di incendio. In particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio";

considerato che l'art. 14 comma 2 della Lr. 21/2013 prevede che:

"Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 353/2000;

valutato che lo stato di massima pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro Funzionale di Arpa Piemonte;

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 7 del D. lgs n. 165/2001 e successive modifiche;
visto l'art. 17 della legge regionale n. 23/2008;

DETERMINA

Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 30 dicembre 2016, su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e legge regionale n. 21/2013,

La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Dirigente del Settore Protezione civile e Sistema Antincendi Boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

A tal fine;

RENDE NOTO

In applicazione dell'art. 11 comma 6 della Lr. 21/2013:

"Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio; in particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio."

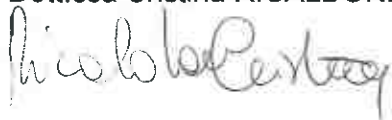
In applicazione dell'art. 14 della Lr. 21/2013:

1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 11 , comma 2 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 4 e 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200 euro a un massimo di 2000 euro.
2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11 commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 353/2000.
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte al sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR. n.22/2010.

Il funzionario referente
Dott.ssa Cristina RICALDONE



il Dirigente del Settore
dott. Stefano BOVO

